SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 luglio 1990 *

Nelle cause riunite C-304/86,

Enital SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata e difesa dall'avv. Dino Ranieri, del foro di Como, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March, consigliere giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv. ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe,

interveniente,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw

* Lingua processuale: l'italiano.

ed inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (GU L 280, pag. 68),

e C-185/87,

Enital SpA, con sede in Milano (Italia), con l'avv. Dino Ranieri, del foro di Como, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. H.-J. Lambers, direttore del servizio giuridico, e E. Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore del servizio affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

sostenuto dal

Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv. ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Freddy Brausch, 8, rue Zithe,

e dalla

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March, consigliere giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75

kw ed inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria e dell'Unione Sovietica e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle degli intervenienti.